GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — SABATO 22 APRILE — NUM. 95

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO - Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Le LL. MM. il Re e la Regina ricevettero ieri, in forma solenne, per gli augurj e le felicitazioni nella circostanza delle loro *Nozze d'argento*:

I Ministri accreditati presso la R. Corte, i Capi di Missione, e gli Inviati straordinarii, nell'ordine seguente:

Le LL. EE. l'Ambasciatore della Repubblica Francese,

Don Carlos, Duca d'Alba, Inviato straordinario di S. M. la Reggente di Spagna,

Hassan Fehmi, Pascia, Inviato straordinario di S. M. il Sultano,

Il Principe Indiano di Lahore,

Le LL. EE. i Ministri accreditati con lettere speciali, dei seguenti Stati:

Argentina,
Svizzera,
Svezia e Norvegia,
Danimarca,
Brasile,
Chili,
Stati Uniti d'America,
Colombia,
Giappone,
Rumania,
Messico,
Serbia,
Monaco,
Uruguay.

Gli Inviati straordinarii:

del Belgio,
Olanda,
Baviera,
Sassonia.

Furono ricevuti oggi nelle ore pomeridiane:

Gli Eccell.mi Cav. dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata,

S. E. il Presidente e Deputazione del Senato del Regno,

S. E. il Presidente e Deputazione della Camera elettiva,
Le LL. EE. i Ministri Segretari di Stato,
Le LL. EE. i Sotto Segretari di Stato,
Le LL. EE. i Grandi Ufficiali dello Stato che non sono a capo di Deputazione,
S. E. il Presidente e Deputazione del Consiglio di Stato,
Le LL. EE. il Primo Presidente, il Procuratore Generale e Deputazione della Corte di Cassazione,
S. E. il Presidente e Deputazione della Corte dei Conti,
S. E. il Presidente, l'Avvocato Generale Militare e Deputazione del Tribunale Supremo di Guerra e Marina,
Il Primo Presidente, il Procuratore Generale e Deputazione della Corte d'Appello,
L'Avvocato Generale Erariale,
Il Presidente del Tribunale civile e penale ed il Procuratore del Re,
Gli Ufficiali Generali ed Ufficiali Ammiragli,
Il Prefetto, il Consiglio di Prefettura e la Giunta Amministrativa Provinciale,
La Presidenza del Consiglio Provinciale,
La Deputazione Provinciale,
Il Sindaco e la Giunta Municipale,
Il Rettore e Deputazione della Regia Università.

Alle feste per le Nozze d'argento, il Perù è rappresentato dal sig. Josè F. Canevaro, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **190** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Ministri del Tesoro, *interim* delle Finanze, della Guerra e della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduta amnistia:

1° per i reati preveduti nella legge sulla stampa;

2° per i delitti contro la sicurezza dello Stato e di istigazione o provocazione a commetterli, purchè non siano accompagnati o connessi a delitti contro le persone o contro le proprietà perseguibili d'ufficio, e purchè non importino pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

3° per i delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239 n. 3, 241 e 244 del codice penale.

Art. 2.

È pure conceduta amnistia per tutti i reati che importino pena temporanea restrittiva della libertà personale non superiore ai tre mesi, se la pena sia della reclusione, o ai sei mesi se la pena sia della detenzione, del confino o dell'arresto, ovvero importino pena pecuniaria non superiore alle milleottocento lire.

Ove i reati importino pene superiori alle predette nella durata o nell'ammontare, la pena applicata o da applicarsi è ridotta rispettivamente di tre o di sei mesi, ovvero di milleottocento lire.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) a coloro che abbiano riportata una precedente condanna per delitto entro i termini stabiliti nell'art. 80 del codice penale;

b) agli ammoniti ai termini della legge di pubblica sicurezza quali oziosi, vagabondi o diffamati;

c) agli imputati o condannati per delitti di rapina, estorsione, ricatto, oltraggio al pudore per mezzo della stampa o per altri delitti che importino la pena della reclusione e siano qualificati o aggravati per circostanze dipendenti dal fine di lucro o di vendetta, dalla brutale malvagità, dalla gravità del danno o del pericolo, dall'abitualità o dall'abuso delle relazioni di parentela, di ufficio o di professione.

Art. 4.

Il condono totale o parziale della pena, di cui nell'articolo 2 del presente decreto, si ha come non conceduto se nel termine di tre anni dal giorno in cui il condono venne applicato il condannato commetta un nuovo delitto. In questo caso la pena che sarebbe stata condonata si computa insieme a quella incorsa per il nuovo reato, giusta le norme dell'art. 76 del Codice penale.

Art. 5.

Il presente decreto non pregiudica le azioni civili nei diritti dei terzi derivanti da reato.

Art. 6.

Con altri decreti di pari data è provveduto per i reati di renitenza alla leva e di diserzione militare e mercantile marittima, nonchè per le contravvenzioni in materia di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1893.

UMBERTO.

BONACCI.
GRIMALDI.
PELLOUX.
C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **192** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del regno
Visto il Nostro decreto del 23 agosto 1891 n. 494;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato di due anni il termine per fruire dell'amnistia stata concessa col Nostro decreto del 23 agosto 1891 n. 494, ai renitenti delle varie leve di terra e di mare, nati in anni posteriori al 1851 fino a tutto il 1871, ed ai militari del regio esercito e della regia marina stati denunciati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, i quali risiedano in paesi fuori di Europa e soddisfino alle prescrizioni stabilite nel predetto Nostro decreto.

I renitenti ed i militari di cui sopra, che risiedano all'estero ma in Europa, potranno ancora fruire della stessa amnistia se soddisferanno alle suddette prescrizioni entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Alle medesime condizioni e negli stessi termini di cui al precedente art. 1, è pure concessa piena amnistia:

a) ai renitenti della leva di terra e di quella di mare sulla classe 1872;

b) ai militari del regio esercito stati dichiarati mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione dalla data del predetto Nostro decreto 23 agosto 1891 ad oggi.

Art. 3.

I renitenti delle leve di terra e di mare sulle classi comprese da quella del 1851 a quella del 1872 inclusiva, i quali siano nati all'estero fuori d'Europa, o vi abbiano stabilito la loro residenza prima di aver compiuto il 15° anno di età, potranno essere riformati dal proprio Consiglio di leva colle guarentigie che saranno, d'ordine Nostro, stabilite dai Ministri della Guerra e della Marina, e poscia ammessi a godere dell'amnistia, senza obbligo di rientrare nel regno, se nel termine di tempo di cui nell'art. 1 di questo decreto, cioè entro il 23 agosto 1895, si presenteranno all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza e saranno, mediante apposita visita sanitaria, riconosciuti affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la riforma degli inscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro decreto del 24 marzo 1892 n. 103, se si tratta di renitenti delle leve di terra, o giusta l'elenco annesso al regolamento per la leva marittima, approvato col Nostro decreto del 9 ottobre 1886 n. 4157 e modificato col successivo Nostro decreto 25 marzo 1888 n. 5374, se si tratta di renitenti delle leve di mare.

Art. 4.

È concessa amnistia ai renitenti delle leve di terra e di mare ed ai militari mancanti alle chiamate sotto le armi per istruzione, appartenenti al regio esercito e alla regia marina e non compresi nei precedenti articoli, i quali siano stati o possano essere condannati ad una pena restrittiva della libertà personale non eccedente sei mesi.

Sono diminuite nella stessa misura le pene superiori a quella sopraindicata, che siano state o possano essere inflitte così ai preaccennati renitenti e mancanti alle chiamate, come anche ai disertori del regio esercito e della regia marina non compresi nei precedenti articoli.

Coloro dei suddetti individui che sono latitanti, per essere ammessi al godimento dell'amnistia, dovranno presentarsi entro quattro mesi da oggi al Prefetto o Sottoprefetto del loro circondario di leva se sono renitenti della leva di terra, od alla Capitaneria di porto del proprio compartimento se sono renitenti della leva marittima, oppure alla rispettiva autorità militare se sono militari mancanti alle chiamate alle armi o disertori.

Art. 5.

Gli individui dei quali si tratta nei precedenti articoli, ove non abbiano completamente soddisfatto a tutte le prescrizioni degli articoli stessi nei termini ivi stabiliti, si intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Art. 6.

È concessa amnistia agli individui della marina mercantile, non esclusi i sudditi stranieri, che fino alla data del presente decreto si fossero resi colpevoli di diserzione dalle navi mercantili nazionali. L'azione penale è abolita e sono condonate le pene inflitte, comprese le pecuniarie che restino tuttavia a soddisfarsi.

L'amnistia concessa ai disertori dalla marina mercantile non pregiudica le azioni civili, nè i diritti dei terzi, derivanti dal reato, e pei disertori amnistiati rimangono ferme le restrizioni relative alla navigazione, degli statuti delle Casse invalidi di marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1893.

UMBERTO

BONACCI.
PELLOUX.
C. A. RACCHIA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **193** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri, per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, e per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di bollo regolate dal Titolo VIII della legge 13 settembre 1874 numero 2077;

b) per le contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) per le contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di Borsa;

d) per le contravvenzioni alle leggi relative alle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) per le contravvenzioni relative ai repertorii prescritti, in materia di tasse di registro, dell'art. 110 della legge 13 settembre 1874 n. 2076 e dell'art. 4 di quella 14 luglio 1887 n. 4702; ed in materia di tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii, dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 giugno 1874 n. 1947, titolo II;

f) per le contravvenzioni relative agli stati dei deceduti prescritti dall'art. 118 della legge 13 settembre 1874 n. 2076;

Non avrà luogo il condono se entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto non siano pagate le tasse tuttora dovute, con l'adempimento, in quanto sia possibile, delle formalità prescritte.

Art. 2.

Sono condonate le multe incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto per contravvenzioni alla legge sulle volture catastali, purchè entro tre mesi dalla pubblicazione stessa, venga riparato alle omissioni ed eseguito il pagamento delle tasse dovute.

Sono pure condonate le pene pecuniarie stabilite dagli articoli 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 2ª); 69 del Regio decreto 24 agosto 1877 n. 4071 (serie 2ª) e 12 e 13 del regolamento 24 agosto 1877 numero 4022 (serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1893.

UMBERTO.

BONACCI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **191** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico della legge sul reclutamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1888 n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1893 saranno chiamati alle armi per istruzione;

1. Per un periodo di *15 giorni*, i militari di 1ª categoria della classe 1865 di tutti i distretti del Regno, appartenenti ai reggimenti di artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo, escluso il treno;

2. Per un periodo di *20 giorni*, i militari di 1ª categoria della classe 1867:

a) ascritti ai reggimenti fanteria di linea, ed appartenti a tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Frosinone, Gaeta, Macerata, Roma e Teramo;

b) ascritti ai reggimenti granatieri, bersaglieri ed alpini, alle compagnie permanenti dei distretti, ai reggimenti del genio, escluso il treno, ed appartenenti a tutti i distretti del Regno;

c) ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed al genio (escluso il treno), della milizia speciale dell'Isola di Sardegna.

3. Per un periodo di *15 giorni*, tutti i militari della stessa 1ª categoria della classe 1867, ascritti ai reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa.

4. Per un periodo di *20 giorni*, i militari di 1ª categoria delle classi 1862 e 1863 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri della milizia mobile, ed appartenenti ai distretti della Sicilia.

5. Per un periodo di *20 giorni*, i militari di 1ª categoria della classe 1862 e quelli di 1ª e 2ª categoria della classe 1863 della fanteria di linea del distretto militare di Cagliari ascritti alla milizia speciale della Sardegna.

6. Per un periodo di *25 giorni*, i militari di 1ª categoria delle classi 1858-59-60-61-62-63, appartenenti ai reggimenti di artiglieria da costa (25° e 26°), esclusi quelli dei distretti di Chieti, Foggia, Salerno, Trapani e Caltanissetta.

7. Per un periodo di *15 giorni*, i militari di 1ª categoria nati negli anni 1854-55-56-57 ascritti all'artiglieria da fortezza della milizia territoriale ed appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Pavia, Pinerolo, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

Art. 2.

La chiamata per i predetti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **186** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la istanza con cui la maggioranza dei contribuenti di Poffabro, frazione del comune di Frisanco, ha chiesto la separazione del patrimonio e delle spese dal resto del comune;

Veduta la deliberazione relativa del Consiglio comunale di Frisanco;

Veduto l'art. 18 della legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione di Poffabro è autorizzata a tenere distinte da quelle del rimanente comune di Frisanco le proprie rendite e passività patrimoniali, nonchè le altre spese indicate nell'ultimo paragrafo dell'art. 15 della legge comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **187** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la dimanda del Sindaco di Palermo, in base a conforme deliberazione del Consiglio comunale, con cui si chiede che quel Municipio venga autorizzato a stralciare dal piano generale di risanamento la parte concernente il rione *Lattarini*, e ad applicare nella esecuzione delle opere relative gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3ª), sul risanamento di Napoli, nonchè le norme contenute nell'articolo 2 del R. decreto 22 luglio 1886 n. 3893 (serie 3ª), per quanto riguarda la costruzione delle zone laterali; ad eseguire le opere relative entro il termine di 6 anni; a prelevare la spesa occorrente presunta in L. 620,000 sul mutuo di 30 milioni autorizzato con legge speciale pel risanamento di Palermo;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Palermo in data 3 novembre 1892;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa del 28 novembre 1892;

Veduto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 21 gennaio 1893;

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3ª) e 19 del relativo Regolamento 12 marzo 1885 n. 3003 (serie 3ª);

Veduta la legge 14 luglio 1887 n. 4760;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Palermo è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3ª), per provvedere al risanamento parziale dell'abitato, giusta la planimetria firmata dall'ingegnere capo del Municipio Felice Giarruso, in data 22 agosto 1889, con la dizione - Mandamento - Tribunali - Rione Lattarini - mappa n. 48 e 56, parcella n. 13.

Art. 2.

Tutte le opere da eseguirsi in forza della presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità e dovranno compiersi nel periodo di sei anni.

Art. 3.

È autorizzata la espropriazione delle zone laterali alle nuove strade e piazze con le norme segnate all'articolo 2° del R. decreto 22 luglio 1886 n. 3893 (serie 3ª) nella parte che riguarda la costruzione delle zone laterali entro i limiti ammessi nel piano generale di risanamento, giusta i voti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1890 n. 1047 e 16 marzo 1891 n. 534.

Art. 4.

Per la esecuzione delle opere suddette, il cui ammontare è presunto nella somma di L. 620,000, il municipio di Palermo potrà valersi del mutuo di 30 milioni che gli fu accordato con legge 14 luglio 1889 n. 4760 sul risanamento di Palermo.

Art. 5.

La planimetria dei lavori autorizzati nel presente decreto sarà, d'ordine Nostro, munita del visto del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto *Il Guardasigilli*: BONACCI

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 19 marzo 1893:

Golore sac. Andrea, cappellano, collocato a riposo per avanzata età ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 1893.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

In relazione al disposto dell'art. 4 del contratto di prestito stipulato il 10 agosto 1857, fra il Governo pontificio e la Banca dei signori fratelli De Rothschild in Parigi per le Obbligazioni state emesse sotto quella data e passate a carico del Governo italiano per effetto della Convenzione conclusa il 7 dicembre 1866 tra l'Italia e la Francia, pel riparto del Debito pontificio, approvato con legge 27 maggio 1867 n. 3745 e protocollo finale 31 luglio 1868, approvato con decreto reale del 18 agosto stesso anno n. 4574, debbonsi ammortizzare, per via di estrazione a sorte, allorchè si rende ineffettuabile la loro estinzione per via di acquisti alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette Obbligazioni quante ne occorrono per formare la somma capitale assegnata per l'estinzione in ogni semestre, o la somma rimasta disponibile se nel semestre l'ammortamento delle Obbligazioni fu eseguito, in parte soltanto, mediante acquisto al prezzo di Borsa al disotto della pari.

Essendosi nel semestre in corso verificato che cogli acquisti alla Borsa, fu impiegata in parte soltanto la somma assegnata per l'ammortamento del semestre dal 1° dicembre 1892 al 31 maggio 1893, di concerto col Ministero del tesoro, si notifica che nel giorno 25 del prossimo aprile avrà luogo in Parigi, presso la Banca dei signori fratelli De Rothschild, la 12ª semestrale estrazione a sorte di n. 3493 Obbligazioni di detto prestito 10 agosto 1857, del capitale nominale ciascuna di L. 1000, per completare l'ammortamento dell'indicato semestre, sul totale delle Obbligazioni attualmente vigenti.

A suo tempo saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni ammortizzate al prezzo di Borsa e di quelle estratte a complemento della quota di ammortamento.

Roma, 29 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore capo della 3ª divisione
GHIRONI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 999686 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 50, al nome di Rossi Giuseppe di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Calice Ligure (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi Eligio-Leonardo Giuseppe, vulgo Giuseppe di Filippo, vulgo Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Calice Ligure (Genova), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: N 709392 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 35; al nome di Aimone Picchiottino Vittoria fu Gian Domenico, minore sotto la tutela di Obertino Pasquale fu Giuseppe, domiciliato in Sparone (Torino);

N. 823769, per L. 50, a favore di Aimone Picchiottino Vittoria fu Domenico, minore, sotto la tutela di Obertino Pasquale, dom. in Pont Canavese (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Aimone Picchiottino Maria-Vittoria fu Giovan-Domenico, minore, ecc., ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1893

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè:

N. 698433 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 160, al nome di Castello *Dario* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Piccoli Teodolinda di Luigi, domiciliata in Genova;

N. 755347, di L. 40, al nome del suddetto;

N. 770566, di L. 110, al nome del suddetto;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Castello *Edoardo* fu Carlo, minore (*ut supra*), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, addì 20 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 1000915 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 100, al nome di Cirio Teresa-Caterina di Filippo, minore, sotto la patria

potestà del padre, domiciliata in Vene, frazione di Rialto (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cirio Angela-Maria-Teresa di Filippo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Vene, frazione di Rialto (Genova), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 aprile 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3/4 coperto	—	20 8	9 0
Domodossola	sereno	—	24 0	9 8
Milano	sereno	—	25 2	11 6
Verona	sereno	—	25 5	12 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	18 4	11 1
Torino	sereno	—	23 1	12 5
Alessandria	sereno	—	23 0	12 0
Parma	sereno	—	25 5	10 7
Modena	sereno	—	23 0	9 6
Genova	3/4 coperto	calmo	17 8	12 7
Forlì	sereno	—	22 3	10 2
Pesaro	sereno	calmo	18 7	12 6
Porto Maurizio	coperto	mosso	21 1	14 9
Firenze	sereno	—	22 0	9 0
Urbino	sereno	—	21 1	9 6
Ancona	1/4 coperto	calmo	22 0	10 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	19 8	10 8
Perugia	sereno	—	20 8	9 1
Camerino	sereno	—	20 4	10 5
Chieti	coperto	—	17 8	5 0
Aquila	sereno	—	19 0	7 1
Roma	nebbioso	—	21 4	8 8
Agnone	sereno	—	19 0	5 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	16 5	11 5
Napoli	3/4 coperto	calmo	16 5	11 3
Potenza	sereno	—	16 4	6 0
Lecce	coperto	—	22 0	9 5
Cosenza	sereno	—	21 6	6 0
Cagliari	sereno	calmo	18 6	12 8
Reggio Calabria	sereno	mosso	18 0	13 0
Palermo	sereno	calmo	21 9	7 8
Catania	sereno	calmo	19 6	11 0
Caltanissetta	sereno	—	18 3	8 1
Siracusa	sereno	calmo	22 4	10 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 21 aprile 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764.7
Umidità relativa a mezzodì 56
Vento a mezzodì . . . . . Ovest debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 21,°5. / Minimo 8,°8.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 21 aprile 1893.

In Europa pressione piuttosto irregolare, minima a 749 al Nordest, massima a 767 mm. in Sicilia.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso, cielo generalmente sereno; temperatura aumentata sensibilmente, calma di vento.

Stamane: cielo generalmente sereno; venti deboli vari, barometro da 764 a 765 mm al Nord, a 767 a Palermo e a Malta.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno; temperatura elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SPEZIA, 21. — Il principe e la principessa di Bulgaria, con seguito, sono giunti iersera alle ore 10,50 e sono scesi al *Grand-Hôtel*.

Si dice che ripartano oggi per Costantinopoli, imbarcandosi su di un piroscafo del Lloyd austro-ungarico.

SPEZIA, 21. — Stamane è partito, diretto a Varna, il piroscafo *Anfitrite* con a bordo il principe e la principessa di Bulgaria.

Si assicura che l'*Anfitrite* si fermerà a Malta ed a Costantinopoli.

CHICAGO, 21. — Un terribile uragano si scatenò sul lago Michigan.

Gli oggetti inviati all'Esposizione non hanno sofferto, ma un'officina dalle acque fu trasportata via con venti impiegati.

BRUXELLES, 21. — La Commissione senatoriale per la revisione della Costituzione approvò, con 11 voti contro 1, la proposta Nyssens per il voto plurale.

PORTLAND, 21, — Gli oggetti italiani destinati all'Esposizione di Chicago sono partiti ieri.

Occupavano sei treni merci.

I commissari reali italiani si troveranno a Chicago per riceverli e collocarli a posto.

NEW-ORLEANS, 21. — I briganti s'impadronirono della città di Guerrero, sconfiggendo le truppe federali.

NEW-YORK, 21. — La squadra italiana è giunta a For-Monroe.

I marinai di tutte le nazioni fraternizzano.

VENEZIA, 21. — Proveniente dal Tirolo, è giunta l'arciduchessa Stefania ed è scesa all'*Albergo d'Europa*.

L'arciduchessa ripartirà domani, a bordo della nave da guerra *Pelikan*.

FIRENZE, 21. — Stambuloff, Grecoff e Petkoff sono partiti nel pomeriggio per Venezia.

Stamani è partito per Vienna il principe Augusto di Sassonia Coburgo-Gotha.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 21 aprile 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	97,10		— —	
	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	97,— 97,05 07 1[2 .10	97 06 1[4			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	97,12 1[2 97,15.	— —			— —	
ottob 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			— —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			60 25	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			102 35	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			92 —	
dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 —	
								106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
ottob 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			446 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			441 —	
1 giugno 93	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
ottob. 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			458 25	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			495 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			500 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			7·0 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			555 —	
luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1316 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —			386 —	
genn 90	500	400	» » di Roma		— —			310 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —	
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —	
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			476 —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	50	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			775 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1142 —	
» 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	276 1[2		— —	
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			72 —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			120 —	
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			227 50	
genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			33[illegible] —	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			160 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —	
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —	
» 92	150	150	» » An. Piemontese di elettricità		— —			240 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			60 —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			245 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
» 91	[illegible]	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —	
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —	
»	250	250	» » 4 0[0		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Osservazioni: Per deliberazione della Deputazione di Borsa, presa d'accordo col Sindacato, la Borsa di Roma, in occasione delle prossime feste per le Nozze d'argento delle LL. MM. i Sovrani d'Italia, rimarrà completamente chiusa nei giorni di Giovedì 20, Sabato 22 e Lunedì 24 — e verrà chiusa alle ore 12,30 pom. nei giorni di Venerdì 21 e Martedì 25. In conseguenza il Listino Ufficiale negl'indicati giorni di completa chiusura non verrà pubblicato e nei giorni di chiusura parziale sarà compilato alle ore 12,30 pom.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 57 1/2
	Parigi	Cheques	104 25	
3 1/2	Londra	90 giorni		25 95
	»	60 giorni		
	»	Cheques	26 20	
	Vienna Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 27 aprile
Prezzi di compensazione } 27 aprile
Compensazione 28 »
Liquidazione 29 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI
V. : Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	97 80
» 3 0[0	61 25
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	106 —
Ob. città di Roma 4 0[0	445 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	468 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	682 —
» » Mediterranee	547 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1335 —
» » Romana	400 —
» » Generale	389 —
» Banco di Roma	330 —
Az. Banca Tiberina	22 —
» » In. e Com. (an.)	250 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	466 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	795 —
» » Acqua Marcia	1110 —
» » Condot. d'ac.	272 —
» » Gen. Illumin.	275 —
» » Tramway Om.	210 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	125 —
» » Immobiliare	75 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	163 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	340 —
» » Metallurgica Italiana	170 —
» » della Piccola Borsa	206 —
» » Caoutchouc	30 —
» » An. Piem. di Elettr.	240 —
» » Risanamen.	55 —
» » Cr. Ind. Ed.	245 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	360 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	305 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.